

Informativa n° 7 –15 luglio 2019

Indice

1- PRINCIPALI NEWS DI LUGLIO	4
ISA: PUBBLICATA LA GUIDA PER I CONTRIBUENTI SUL SITO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE.....	4
FATTURA ELETTRONICA: L'ISCRIZIONE AL REA È UN'INFORMAZIONE OBBLIGATORIA DA INSERIRE, ANCHE SE NON RICHIESTA DAL FISCO.....	4
USURA: AGGIORNATI I TASSI SOGLIA PER SCOPERTI DI CONTO CORRENTE, LEASING E MUTUI.....	4
INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO: DAL 1° LUGLIO 2019 AL 2,68% ANNUO.....	5
2- L'AGENZIA “UFFICIALIZZA” I CHIARIMENTI IN TEMA DI FATTURA ELETTRONICA	6
OPERAZIONI IN <i>REVERSE CHARGE</i>	6
DIVIETO PER LE SPESE SANITARIE.....	7
I CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE N. 14/E/2019	7
3- CHIARIMENTI E NOVITÀ IN TEMA DI OBBLIGO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI	10
I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	10
LA NOVITÀ DEL DECRETO CRESCITA CONVERTITO	11
4- LA PROROGA DEI VERSAMENTI PER I SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA.13	
IL TENORE LETTERALE DELLA PROROGA	13
I SOGGETTI INTERESSATI	13
LA PROROGA E IL VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE	13
LA PROROGA E IL VERSAMENTO RATEALE.....	14
I CONTRIBUTI INPS DEI SOCI LAVORANTI DI SRL ARTIGIANE E COMMERCIALI.....	14
5- NUOVI LIMITI PER L'OBBLIGO DI NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO DELLE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA	15
I NUOVI LIMITI PER LA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO	15
6- DECRETO CRESCITA: RIAPERTURA DEL SUPER AMMORTAMENTO	17
SUPER AMMORTAMENTO: LA SCADENZA	17

NESSUN INTERVENTO SUL IPER AMMORTAMENTO.....	18
7- DECRETO CRESCITA: LA NUOVA “MINI IRES”	19
LA MINI IRES	19
8- DECRETO CRESCITA: INVERSIONE DI ROTTA SUI CANONI NON PERCEPITI....	21
NORMATIVA ANTE MODIFICHE	21
MODIFICHE DEL DECRETO CRESCITA.....	21
9- DECRETO CRESCITA: SEMPLIFICATA LA PROCEDURA DI CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI	22
ARTICOLO 4-BIS, COMMA 1 – RICHIESTA DOCUMENTAZIONE	22
ARTICOLO 4-BIS, COMMA 2 – SCADENZA INVIO MODELLI DICHIARATIVI.....	22
ARTICOLO 4 TER – IMPEGNO ALLA TRASMISSIONE.....	22
ARTICOLO 4-QUATER – MODELLI DI VERSAMENTO.....	23
ARTICOLO 4-QUINQUIES – MODELLI ISA.....	23
10- DECRETO CRESCITA: DISCIPLINATO PER LEGGE IL COSIDDETTO “RAVVEDIMENTO PARZIALE	24
11- DECRETO CRESCITA: LE NOVITÀ SUL SISMA BONUS E SULLA DETRAZIONE IRPEF/IRES PER INTERVENTI ENERGETICI E ANTISISMICI.....	25
L’ARTICOLO 8: L’ACQUISTO DI UNITÀ IMMOBILIARI OGGETTO DI INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO ANTISISMICO	25
L’ARTICOLO 10: IL CONTRIBUTO SOSTITUTIVO DELLA DETRAZIONE IRPEF/IRES PER INTERVENTI ENERGETICI E ANTISISMICI.....	26
12- DECRETO CRESCITA: SEMPLIFICAZIONI IN TEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA E ADEMPIMENTI IVA TELEMATICI.....	28
FATTURAZIONE ELETTRONICA REPUBBLICA DI SAN MARINO	28
ALLUNGATI I TERMINI PER L’EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA.....	28
COMUNICAZIONE DATI LIQUIDAZIONI PERIODICHE (LIPE)	29
PIÙ TEMPO PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI.....	29
REGISTRI CONTABILI: OBBLIGO DI STAMPA SOLO IN CASO DI RICHIESTA.....	29
IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SU FE.....	30
13- DECRETO CRESCITA: LA RIAPERTURA DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA...31	
L’ARTICOLO 16-BIS: LA RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA ROTTAMAZIONE E PER IL SALDO E STRALCIO	31
L’ARTICOLO 15: L’ESTENSIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TERRITORIALI	32
L’ARTICOLO 16-QUINQUIES: LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI CONTRIBUTIVI DELLE CASSE E GESTIONI PREVIDENZIALI.....	33

14- DECRETO CRESCITA: LE NOVITA' DELLA "SABATINI" E IL NUOVO CONTRIBUTO PER LA CAPITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE SOCIETARIE	34
15- DECRETO CRESCITA: NOVITÀ TRIBUTI LOCALI.....	36
DICHIARAZIONE IMU/TASI – TERMINE.....	36
DICHIARAZIONE IMU/TASI – AGEVOLAZIONI	36
ESENZIONE TASI FABBRICATI INVENDUTI.....	37
AGEVOLAZIONI SOCIETÀ AGRICOLE	37
16- DECRETO CRESCITA: NUOVI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ	38
SANZIONI	39
17- L'ACQUISTO E LA VENDITA DI AUTO AZIENDALI.....	40
L'ACQUISTO DEL VEICOLO AZIENDALE.....	40
LA CESSIONE DEL VEICOLO AZIENDALE	42

1- PRINCIPALI NEWS DI LUGLIO

ISA: PUBBLICATA LA GUIDA PER I CONTRIBUENTI SUL SITO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) rappresentano un nuovo strumento applicabile dal periodo di imposta 2018 attraverso il quale l'Agenzia delle entrate intende fornire a professionisti e imprese un riscontro accurato e trasparente sul loro livello di affidabilità fiscale. In sostanza, sono degli indicatori costruiti con una metodologia statistico-economica basata su dati e informazioni contabili e strutturali relativi a più periodi d'imposta. Essi consentono agli operatori economici di valutare autonomamente la propria posizione e di verificare il grado di affidabilità su una scala di valori che va da 1 a 10. La guida è disponibile al *link*

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/AI+guide+italiano/guida+isa+vantaggi+imprese+professionisti/Guida_Gli_indici_sintetici_di_affidabilit%C3%A0_fiscale.pdf.

FATTURA ELETTRONICA: L'ISCRIZIONE AL REA È UN'INFORMAZIONE OBBLIGATORIA DA INSERIRE, ANCHE SE NON RICHIESTA DAL FISCO

Una società ha interpellato l'Agenzia delle entrate segnalando che ha spedito al Sistema di Interscambio (Sdi) fatture attive senza il numero di iscrizione del repertorio delle notizie economiche e amministrative (Rea). L'Agenzia argomenta la sua risposta partendo dall'articolo 2250, comma 1, cod. civ., secondo il quale in tutti gli atti e nella corrispondenza delle imprese obbligate all'iscrizione nel Registro Imprese **devono essere indicati l'ufficio del Registro Imprese presso il quale è iscritta la società e il numero d'iscrizione**. L'omissione comporta una **sanzione da 103 a 1.032 euro**, come stabilito dall'articolo 2630, cod. civ.. L'obbligo richiamato, comprende tutti gli atti, anche le fatture. Di conseguenza, le istruzioni alle specifiche tecniche approvate con il provvedimento del 30 aprile 2018 dell'Agenzia delle entrate, contenenti le modalità di trasmissione e ricezione delle *e-fatture*, uniformandosi alla norma civilistica, prevedono, tra le informazioni da inserire: l'iscrizione REA; l'ufficio del Registro Imprese presso il quale è registrata la società; il numero REA di repertorio con il quale la società è iscritta nel Registro Imprese. L'Agenzia ricorda, in ogni caso, che **gli elementi in questione non sono nuovi né conseguenti all'introduzione della fatturazione elettronica**. Pertanto, non trattandosi di un elemento richiesto dall'articolo 21, D.P.R. 633/1972 o da altra norma tributaria, **l'assenza di tale informazione non ha riflessi in termini di documentazione delle operazioni e non obbliga, quindi, all'emissione di alcuna nota di variazione**.

USURA: AGGIORNATI I TASSI SOGLIA PER SCOPERTI DI CONTO CORRENTE, LEASING E MUTUI

È stato pubblicato il decreto che fissa i nuovi tassi soglia per determinare l'usura per il trimestre 1° luglio 2019 – 30 settembre 2019. Per le aperture di credito in conto corrente oltre i 5.000 euro il tasso soglia su base annua è pari al 14,55%. Per gli anticipi, gli sconti commerciali e i finanziamenti all'importazione oltre i 200.000 euro il tasso soglia su base annua è pari al 7,85%. Per i leasing strumentali oltre i 25.000 euro il tasso soglia su base annua è pari al 9,825%; per i leasing immobiliari a tasso fisso è pari al 9,2625% e a tasso variabile è pari al 7,875%. Per i mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso è pari al 7,675% mentre per quelli a tasso variabile il tasso soglia su base annua è pari al 6,975%. Nell'allegato A al decreto sono specificati i tassi soglia per tutte le categorie di operazioni.

**INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO: DAL 1°
LUGLIO 2019 AL 2,68% ANNUO**

L'articolo 30, D.P.R. 602/1973 prevede che, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applichino, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. L'articolo 13, D.Lgs. 159/2015, inoltre, contempla che il tasso di interesse in questione sia determinato annualmente con provvedimento dell'Agenzia delle entrate. Al fine di ottemperare al dettato normativo e prevedere il nuovo tasso annuale è stata interpellata la Banca d'Italia, la quale, con nota del 24 aprile 2019, ha stimato al 2,68% la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2018.

2- L'AGENZIA "UFFICIALIZZA" I CHIARIMENTI IN TEMA DI FATTURA ELETTRONICA

Con la **circolare n. 14/E del 17 giugno 2019** l'Agenzia delle entrate è intervenuta di recente per fornire ulteriori chiarimenti in tema di fatturazione elettronica, alla luce dei diversi ritocchi normativi che tra la fine del 2018 e i primi mesi del 2019 hanno impattato su detta disciplina.

In particolare, il citato documento di prassi "ufficializza" molte delle posizioni interpretative assunte con le *faq* rese disponibili sul sito della stessa Agenzia delle entrate o anticipate da diverse risposte a interpellati, lasciando pur tuttavia **ancora aperte alcune questioni** tra le quali si richiamano il corretto trattamento riguardante le operazioni soggette a inversione contabile (o *reverse charge*) e il corretto ambito di esonero riguardante le spese sanitarie.

OPERAZIONI IN REVERSE CHARGE

Relativamente al primo tema non appare soddisfacente la risposta fornita dall'Agenzia delle entrate con la citata circolare n. 14/E/2019 secondo la quale, richiamando la risposta al quesito 3.1 della precedente circolare n. 13/E/2018, viene affermato che:

"nell'ipotesi di reverse charge interno, e comunque in tutte quelle in cui vi è una fattura elettronica veicolata tramite SdI, a fronte dell'immodificabilità della stessa, il cessionario/committente può – senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa – inviare tale documento allo SdI, come indicato nel paragrafo 6.4, così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione".

Interpretando ulteriormente il recente passaggio dell'Amministrazione finanziaria si deve ritenere che gli obblighi di legge si intendono comunque adempiuti:

- annotando la fattura di acquisto sia nel registro acquisti sia nel registro vendite;
- integrando la fattura di acquisto con i dati necessari;

e che l'integrazione della fattura di acquisto possa avvenire, in alternativa:

- materializzando la fattura elettronica di acquisto e indicando manualmente sopra di essa i dati necessari all'integrazione;
- producendo un documento contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa. Tale documento può essere prodotto sia in modalità analogica, sia in modalità elettronica ed eventualmente trasmesso a SdI.

La conservazione digitale del documento non è obbligatoria, tranne nel caso in cui il documento venga prodotto solo in forma elettronica.

È pertanto auspicabile che sul punto l'Agenzia ritorni per confermare detta soluzione, che certamente viene incontro alle esigenze degli operatori senza comportare alcun pregiudizio alle esigenze erariali.

DIVIETO PER LE SPESE SANITARIE

Al tema del divieto di emettere fatture in formato elettronico per le spese sanitarie (prescrizione invocata, lo si ricorda, da un documento del garante della *privacy*) la recente circolare n. 14/E/2019 ha dedicato l'intero paragrafo 2 nel quale vengono ripresi moltissimi dei chiarimenti già forniti in occasione di talune risposte a interpellanti dei contribuenti e delle *faq* pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate.

Tuttavia, ciò che non è ancora stato spiegato è se in relazione al predetto divieto di fatturazione elettronica e quindi di obbligo di fatturazione cartacea, sussista o meno un collegamento con le prestazioni sanitarie esenti che conferiscono il diritto alla detrazione ai fini reddituali oppure se la nozione di prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche recata dalla norma sia da intendersi in senso più ampio. Si evidenzia, infatti, che non tutte le prestazioni svolte in ambito "sanitario" godono dell'esenzione in quanto, certamente per le ipotesi definite dall'articolo 10 punto n 18 del D.P.R. 633/1972, tale trattamento è limitato alle prestazioni sanitarie il cui scopo principale è quello di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone e ha carattere oggettivo, essendo correlata alla natura sanitaria delle prestazioni sanitarie. Al contrario, vi sono anche prestazioni, comunque gestite nell'ambito "sanitario", che vanno gestite in regime di imponibilità ai fini Iva quali ad esempio, le prestazioni per corsi di formazione, i certificati legali fatti alle assicurazioni, le prestazioni non rivolte alla persona, come quelle rese da medici veterinari, le consulenze medico-legali riguardanti lo stato di salute delle persone finalizzate al riconoscimento di una pensione di invalidità o di guerra, le prestazioni di medici legali come consulenti tecnici quando devono quantificare il danno nelle controversie legali, o per quantificare premi assicurativi, le prestazioni rese da chiropratici.

Con riferimento alle prestazioni rese dai medici veterinari si segnala che di recente, con la **risposta n. 15 del 30 aprile 2019** fornita in occasione di una consulenza giuridica, l'Agenzia delle entrate ha precisato che al divieto di fatturazione elettronica "*non sfuggono le prestazioni rese dai medici veterinari che, laddove costituiscono oggetto di invio al sistema tessera sanitaria, non possono essere documentate con fattura elettronica tramite SdP*".

Su tali questioni, quindi, pur facendo tesoro delle molte indicazioni fornite, si attendono ulteriori chiarimenti ufficiali.

Tutto ciò premesso, riportiamo di seguito in forma di rappresentazione schematica, i principali chiarimenti ritenuti di maggiore interesse forniti con il recente documento di prassi.

I CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE N. 14/E/2019

Argomento	Chiarimento
Eccezioni all'obbligo di fatturazione elettronica (regola generale)	L'obbligo di emettere fattura, qualora prima non sussistente, non è venuto a esistenza per effetto dell'obbligo di fatturazione elettronica in vigore dal 1° gennaio 2019. Rimangono pertanto in vigore tutti gli esoneri e le modalità alternative di certificazione previste dalla normativa Iva
Eccezioni oggettive	- rapporti tra gli esercenti la professione sanitaria e gli enti per prestazioni medico-sanitarie generiche e specialistiche (articolo 2, D.M. 31 ottobre 1974);

	- commercio di quotidiani, periodici e libri di cui all'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto Iva (articolo 1, comma 5, D.M. 9 aprile 1993)
Rapporti tra associazioni in regime forfettario 398	Nel caso di operazioni da documentare con fattura nei confronti di un altro soggetto che abbia parimenti esercitato l'opzione per il regime 398 l'emissione della fattura elettronica via SdI rimane necessariamente in capo al cedente/prestatore che vi può provvedere direttamente oppure avvalendosi di un terzo
Nuova lettera g-bis), articolo 21, D.P.R. 633/1972	Le fatture emesse dal 1° luglio 2019 devono indicare anche la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura
Data effettuazione dell'operazione e data di emissione/trasmissione della fattura	Nella fattura elettronica la "data" del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell'operazione (effettuazione) anche se la trasmissione del <i>file</i> della fattura elettronica al Sistema di Interscambio avviene nei successivi giorni concessi dal Legislatore (12 secondo quanto prevista dalla conversione del Decreto Crescita)
Fatture elettroniche differite	Nelle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta dal documento commerciale individuato nell'articolo 2, comma 5 ultimo periodo del D.Lgs. 127/2015, ovvero da un documento di trasporto (DDT) o altro idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, è possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell'ultima operazione
Annotazione fatture emesse	Nel caso di fattura emessa/trasmessa successivamente alla data di effettuazione dell'operazione, nel caso di altre fatture immediate emesse nelle more, resta la piena libertà dei contribuenti su come ottemperare all'obbligo di annotazione (utilizzando, ad esempio, una specifica codifica che consenta l'imputazione corretta dell'imposta nel periodo di riferimento, i registri sezionali o altro metodo ritenuto idoneo)
Registrazione degli acquisti	Fermo restando che il venir meno dell'obbligo di numerazione progressiva lascia impregiudicata la possibilità, ove ciò risulti utile all'organizzazione imprenditoriale, di continuare a numerare i documenti relativi agli acquisti effettuati, viene ricordato che la norma modificativa non ha soppresso, né modificato, l'ulteriore obbligo dettato dall'articolo 25 del decreto Iva, ossia di annotare in un apposito registro le fatture relative a tali acquisti e di attribuire un ordine progressivo alle registrazioni
Esonero tenuta registri Iva acquisti e vendite – soggetti in	- i soggetti in contabilità semplificata dovranno comunque annotare cronologicamente negli appositi registri i ricavi e le spese sostenute

contabilità semplificata	- i soggetti in contabilità semplificata che hanno optato per il metodo della “registrazione” (comma 5, articolo 18, D.P.R. 600/1973) devono mantenere i registri iva acquisti e vendite
Temporanea riduzione sanzioni per ritardata emissione/trasmissione	Rimangono comunque interamente applicabili le sanzioni relative all’omesso versamento dell’Iva da parte del cedente o all’utilizzo di crediti non spettanti, nonché le sanzioni dettate dall’articolo 9, D.Lgs .471/1997 in tema di corretta tenuta e conservazione di scritture contabili, documenti e registri previsti dalla legge
Esterometro	Viene confermato l’esonero per coloro che rientrano nel “regime di vantaggio” e quelli che applicano il regime forfettario
Liquidazione imposta di bollo da parte dell’Agenzia delle entrate	Si precisa che tale servizio rappresenta un’agevolazione legata alle sole fatture elettroniche emesse via SdI, senza presunzione o vincolo di esaustività, risultando i contribuenti coinvolti tenuti alla verifica degli importi proposti, nonché alle integrazioni che si rendessero necessarie
Conservazione/consultazione fatture elettroniche	<ul style="list-style-type: none"> - per chi ha aderito al servizio di consultazione delle fatture elettroniche sul sito <i>web</i> dell’agenzia saranno rese disponibili, sino alla fine del 2° anno successivo alla ricezione da parte del SdI, i <i>file</i> delle fatture elettroniche emesse e ricevute; - per chi non ha aderito saranno disponibili i soli dati fattura fino al termine dell’8° anno successivo alla presentazione della dichiarazione di riferimento

3- CHIARIMENTI E NOVITÀ IN TEMA DI OBBLIGO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

Dopo che il MEF con il decreto dello scorso 10 maggio, e in vista della parziale decorrenza dell'obbligo già a partire dallo scorso 1° luglio 2019 (per coloro che hanno conseguito nel 2018 un volume d'affari superiore a 400.000 euro), ha individuato le fattispecie di esonero dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri, nel corso del mese di giugno con diverse risposte a interpellì la stessa Agenzia delle entrate, ma anche Assonime con la circolare n. 14/2019, hanno fornito ulteriori chiarimenti sul tema.

Inoltre, con una previsione contenuta nella legge di conversione del D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita), già commentata dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 15/E del 29 giugno 2019, è stata prevista, con riferimento ai tempi di trasmissione dei corrispettivi giornalieri a cui sono tenuti i predetti soggetti per il 2° semestre 2019, una moratoria dei termini senza applicazioni di sanzioni.

I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Sono 3 le risposte che l'Agenzia delle entrate ha fornito nel corso del mese di giugno ad altrettanti interpellì sul tema della trasmissione telematica dei corrispettivi.

Con la **risposta n. 198 del 19 giugno 2019** l'Agenzia delle entrate chiarisce gli obblighi per chi effettua prestazioni di **e-commerce indiretto**. In particolare nel documento viene affermato che *“Le disposizioni in tema di invio telematico dei corrispettivi non inficiano, tuttavia, le regole generali in tema di Iva e i chiarimenti già forniti in passato (cfr. risoluzione n. 274/E del 5 novembre 2009), secondo cui se l'operazione di vendita si configura come commercio elettronico indiretto - in quanto la transazione commerciale avviene online - la stessa è assimilabile alle vendite per corrispondenza cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, lettera oo), D.P.R. 696/1996, che esonera l'operazione da qualunque obbligo di certificazione, salvo l'obbligo di emissione della fattura se richiesta dal cliente”*. Pertanto, i corrispettivi derivanti dal commercio elettronico continuano a essere esonerati dall'obbligo di invio telematico dei corrispettivi mentre devono essere annotati nel registro previsto dall'articolo 24, D.P.R. 633/1973, ferma l'istituzione, insieme allo stesso, di quello di cui al precedente articolo 23 per le fatture eventualmente emesse.

Con la **risposta n. 201 del 21 giugno 2019** l'Agenzia delle entrate fornisce indicazioni sul tema della anticipazione volontaria dei tempi di decorrenza dell'obbligo, argomento già affrontato nella precedente risposta n. 139 del 14 maggio 2019. In detto ultimo documento è stato chiarito che *“laddove il contribuente voglia (...) su base volontaria, mettere in servizio i registratori telematici prima del 1° luglio 2019, potrà conseguentemente procedere alla memorizzazione e invio dei dati dei corrispettivi giornalieri nel rispetto dell'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015, nonché del citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 28 ottobre 2016 che vi ha dato attuazione”*. Ma la precisazione più interessante riguarda le conseguenze di detta scelta. Conclude infatti l'agenzia che *“... per lo stesso soggetto passivo d'imposta, non saranno ammissibili certificazioni dei corrispettivi giornalieri effettuate in forma promiscua - ossia in parte ex articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015 e in parte tramite scontrino/ricevuta fiscale (ad esempio, in ragione*

dei diversi punti vendita) - né, sino al 1° luglio 2019, la memorizzazione e l'invio telematico dei dati potranno ritenersi sostitutivi degli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto Iva, come espressamente previsto dallo stesso articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015”.

Di conseguenza, nel caso di unico soggetto passivo Iva con più punti vendita, la possibilità di una sostituzione dei registratori di cassa con quelli telematici deve avvenire contestualmente per tutti i punti vendita.

Con la **risposta n. 209 del 26 giugno 2019** l'Agenzia delle entrate ribadisce quanto già affermato in precedenza con la risoluzione n. 47/E del 8 maggio 2019 a proposito del criterio con il quale determinare la misura del volume d'affari ai fini della decorrenza anticipata dell'obbligo per quanti, nell'anno 2018, hanno superato il limite dei 400.000 euro. Diversamente da quanto chiedeva il contribuente (e cioè considerare solamente le operazioni documentate a mezzo scontrino e/o ricevuta fiscale) l'Agenzia delle entrate precisa che, in sintonia con quanto afferma l'articolo 20 del Decreto Iva che definisce appunto tale grandezza, “*Per volume d'affari del contribuente s'intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli articoli 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all'articolo 26 Ne deriva che tale volume è quello complessivo del soggetto passivo d'imposta e non quello relativo a una o più tra le varie attività svolte dallo stesso (come potrebbe avvenire, in ipotesi, per coloro che svolgono sia attività ex articolo 22 del Decreto Iva, sia altre attività soggette a fatturazione)*”. Viene nella sostanza ribadito il consolidato principio della “unicità” del volume d'affari.

LA NOVITÀ DEL DECRETO CRESCITA CONVERTITO

Con l'articolo 12-quinquies del D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita), introdotto in sede di conversione in legge del provvedimento, vengono apportate modifiche all'articolo 2, D.Lgs. 127/2015 in tema di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. In particolare viene sostituito il comma 6-ter (la precedente versione di tale comma prevedeva l'emanazione di un D.M. che per le operazioni effettuate in determinate zone con scarsa o assente connettività internet permettesse di continuare a fare ricorso a scontrini e ricevute fiscali) ora prevede quanto segue:

- i dati relativi ai corrispettivi giornalieri sono trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione (determinata secondo le regole generali previste dall'articolo 6 del Decreto Iva);
- restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, D.P.R. 100/1998;
- nei primi 6 mesi di vigenza dell'obbligo, e quindi per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2019 per coloro che hanno conseguito nel 2018 un volume di affari superiore a 400.000 euro e per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2020 per tutti gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 (sono quelle dettate dall'articolo 6, comma 3 e articolo 12, comma 2, D.Lgs. 471/1997 per le violazioni in tema di scontrino e ricevuta fiscale) non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Con la recente circolare n. 15/E del 29 giugno scorso l’Agenzia delle entrate è intervenuta sulle recenti modifiche affermando che per quanti “*non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico gli stessi potranno adempiere temporaneamente all’obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali*” e che “*a tal fine, saranno individuate modalità telematiche con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di prossima emanazione*”.

4- LA PROROGA DEI VERSAMENTI PER I SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA

Con la definitiva conversione in legge del Decreto Crescita (D.L. 34/2019 convertito in L.58/2019), ha preso ufficialità la proroga dei versamenti per i soggetti che applicano gli ISA (articolo 12-*quinquies*, D.L. 34/2019); è venuta meno, dunque, la possibilità del rinvio dei versamenti al 22 luglio, con una proroga ampia al 30 settembre 2019.

Vi sono ancora dei punti da chiarire, in merito ai quali segnaliamo alcuni spunti.

IL TENORE LETTERALE DELLA PROROGA

Letteralmente si prevede che, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito (a oggi, 5.164.569 euro), i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di Irap, nonché dell'Iva, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, sono prorogati al 30 settembre 2019.

Tale slittamento riguarda non solo i titolari di partita Iva, bensì anche i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti indicati.

I SOGGETTI INTERESSATI

In fase di prima analisi era sorto un dubbio in merito alla applicabilità dello slittamento anche ai soggetti minimi e forfettari che, di fatto, erano esclusi dall'applicazione degli ISA; infatti, se il ritardo era imputabile a tale strumento, si poteva argomentare che la proroga non spettasse per chi non lo doveva applicare.

Ma la norma, che sopra abbiamo riportato, non è scritta così, e la conferma è giunta con la **risoluzione 28 giugno 2019 n. 64**, dove è stato precisato che le disposizioni normative individuano – come soggetti beneficiari – coloro che svolgono le attività economiche per le quali, se esercitate in forma di impresa o di lavoro autonomo, risultano approvati gli Isa in argomento.

Quindi, conferma l'Agenzia delle entrate, la proroga al 30 settembre 2019 si riferisce a tutti i contribuenti che, contestualmente:

- esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli Isa;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun Isa, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

LA PROROGA E IL VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE

Chi si avvale della proroga e versa in unica soluzione non ha alcun problema.

Infatti, anziché pagare alle scadenze del 1° luglio o del 31 luglio, provvederà al versamento del modello F24 alla data del 30 settembre.

È chiaro che, per tale ipotesi è legittimo ritenere che:

- nessun interesse aggiuntivo vada applicato;
- nessuna maggiorazione dello 0,4% vada applicata, in quanto risulta del tutto inutile.

Risulta anche possibile ipotizzare che il contribuente possa “frazionare” il versamento complessivo in più modelli F24 (sui quali si indicherà, nel campo rate, sempre il valore 01-01); ovviamente, però, il versamento si dovrà concludere entro e non oltre il 30 settembre.

LA PROROGA E IL VERSAMENTO RATEALE

Qualche complicazione insorge in capo a chi decide di effettuare il versamento rateale, in quanto il tenore letterale della norma mal si concilia con le usuali abitudini.

Al riguardo, ci sono differenti tesi. Noi riportiamo una soluzione, proposta anche dall'associazione delle software house italiane, AssoSoftware. Si rimane in attesa di chiarimenti ufficiali dall'Agenzia delle entrate.

Soluzione: il versamento dell'intero importo dovuto ha come prima scadenza quella del 30 settembre 2019, con la conseguenza che si potrà scegliere un piano a 3 rate (30 settembre; 16 ottobre; 18 novembre), oppure a 2 rate (30 settembre; 16 ottobre). Sulle rate successive alla prima si renderanno applicabili gli interessi di dilazione. Ad oggi non sembra possibile ipotizzare un ulteriore differimento di 30 giorni con applicazione della maggiorazione dello 0,4%.

I CONTRIBUTI INPS DEI SOCI LAVORANTI DI SRL ARTIGIANE E COMMERCIALI

I soci lavoratori delle Srl artigiane e commerciali potrebbero essere interessati dal differimento in relazione ai contributi Inps gravanti sulla quota di imponibile della Srl partecipata. Anche per loro spetta il differimento, oppure no?

Il problema, si ritiene, è già stato risolto nel passato con la risoluzione n. 173/E/2007, documento nel quale l'amministrazione aveva affermato che:

- la proroga si applicava anche al socio;
- la proroga interessa solo i contributi Inps da quadro RR, mentre non copre l'eventuale Irpef dovuta dal soggetto per il possesso di redditi propri.

Di fatto, si potrebbe avere un contribuente che versa le somme a debito emergenti dalla dichiarazione a due scadenze differenziate, distinguendo i tributi dai contributi.

Confartigianato rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e provvederà a fornire gli aggiornamenti del caso non appena l'Agenzia delle entrate avrà chiarito la correttezza dell'interpretazione sopra fornita.

5- NUOVI LIMITI PER L'OBBLIGO DI NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO DELLE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

L'articolo 2-*bis*, D.L. 32/2019 (cosiddetto "sblocca cantieri"), convertito con modificazioni dalla L. 55/2019, è intervenuto sulla disciplina degli organi di controllo della società, attenuando la forte riduzione dei parametri dimensionali che era stata in precedenza disposta dal D.Lgs. 14/2019.

I NUOVI LIMITI PER LA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Il D.Lgs. 14/2019 era intervenuto a modificare le disposizioni che regolamentano la disciplina concorsuale, con decorrenza dal 15 agosto 2020.

Per alcune previsioni è stata però introdotta una efficacia anticipata fissata allo scorso 16 marzo 2019. Tra queste va segnalata la modifica dell'articolo 2477, cod. civ., operata dall'articolo 379, D.Lgs. 14/2019.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; tale nomina è altresì obbligatoria quando dovessero essere superati determinati parametri dimensionali.

Con riferimento proprio ai parametri dimensionali, in precedenza l'obbligo di nomina si innescava al superamento dei limiti previsti dall'articolo 2435-*bis* (quelli che comportano l'obbligo di redazione del bilancio in forma ordinaria), oggi invece nell'articolo 2477 sono stabilite regole specifiche.

Il D.L. 14/2019 aveva introdotto parametri oltremodo ridotti: tali limiti erano stati portati a 2 milioni per attivo e ricavi; il terzo parametro riguarda i dipendenti mediamente impiegati nell'attività, il cui limite era posto pari a 10.

Il D.L. 32/2019 interviene raddoppiando tali limiti: 4 milioni tanto per i ricavi, quanto per l'attivo patrimoniale, mentre il numero dei dipendenti è stato posto pari a 20.

	Vecchio limite	Nuovo limite (aggiornato D.L. 32/2019)
Attivo	4.400.000 euro	4.000.000 euro
Ricavi	8.800.000 euro	4.000.000 euro
n. medio dipendenti impiegati	50	20
Regola di "innesco"	2 su 3 per 2 anni consecutivi	1 su 3 per 2 anni consecutivi

La nomina dell'organo di controllo o del revisore si innesca a seguito del superamento anche solo di uno di questi limiti: tale regola, introdotta dal D.L. 14/2019, non è stata modificata dal D.L. 32/2019.

Resta, altresì, inalterato l'articolo 2477, comma 3, cod. civ., secondo il quale l'obbligo di nomina in questione cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

Non sono stati modificati i riferimenti temporali: con riferimento alle società aventi l'esercizio coincidente con l'anno solare, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, per la verifica del superamento delle soglie si dovrà avere riguardo agli esercizi 2017 e 2018.

Quindi, a seguito dell'approvazione del bilancio 2018 (avvenuta nella generalità dei casi alla fine dello scorso mese di aprile), potrebbe essersi verificato l'obbligo di nomina dell'organo di controllo; al riguardo va

rammentato che in sede di prima applicazione, il comma 3 dell'articolo 379, D.L. 14/2019 ha previsto 9 mesi a favore delle società per adeguarsi alle nuove previsioni dell'articolo 2477, cod. civ..

Pertanto, entro il prossimo 16 dicembre 2019 le società dovranno verificare la necessità di una eventuale nomina dell'organo di controllo o del revisore.

6- DECRETO CRESCITA: RIAPERTURA DEL SUPER AMMORTAMENTO

L'articolo 1, D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (c.d. Decreto Crescita) reintroduce, con decorrenza dallo scorso 1° aprile 2019, l'agevolazione che consente di maggiorare del 30% ai fini fiscali il costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, al fine del calcolo dell'ammortamento e del canone di *leasing* deducibili. Si tratta del cosiddetto "super ammortamento".

Rispetto alle norme previgenti, la nuova riapertura introduce un tetto di 2,5 milioni di euro agli investimenti agevolabili.

SUPER AMMORTAMENTO: LA SCADENZA

Al fine di incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi è prevista, sia a favore di imprese che di professionisti, un'agevolazione che consente una maggiore deduzione (attualmente pari al 30%)

- del costo sostenuto per l'acquisto in proprietà di beni strumentali materiali nuovi (beneficiabile quindi tramite una maggiorazione della quota di ammortamento deducibile);
- del canone di *leasing* di competenza (sul punto l'Agenzia delle entrate ha in passato precisato che la maggiorazione riguarda solo la quota capitale e non anche la quota interessi).

Nessun *bonus* è consentito per altre forme di acquisto (ad esempio noleggio).

Nella sostanza, se si effettua un acquisto di un bene agevolabile per l'importo di 100, il costo sostenuto di tale bene potrà essere dedotto per 130, ma questo importo aggiuntivo di 30 sarà dedotto non nell'anno di acquisizione, ma tenendo conto del periodo nel quale il bene viene ammortizzato (tenendo conto del periodo di ammortamento fiscale). Tale maggior deduzione non viene imputata a conto economico, ma viene ottenuta in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, tramite una variazione diminutiva).

Sono esclusi dall'agevolazione:

- i beni strumentali materiali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- i fabbricati e costruzioni;
- i beni compresi in particolari gruppi, relativi a determinati settori;
- gli investimenti in veicoli e altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, Tuir, anche se utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa (aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autovetture ed autocaravan, ciclomotori e motocicli, veicoli adibiti a uso pubblico, veicoli ad utilizzo promiscuo e vetture in uso promiscuo ai dipendenti), come peraltro già previsto per gli acquisti avvenuti nel 2018.

Attualmente è prevista la spettanza dell'agevolazione per i beni strumentali nuovi:

- acquisiti entro il 31 dicembre 2019 (come detto, realizzati a partire dal 1 aprile scorso), ovvero
- acquisiti entro il 30 giugno 2020, se l'investimento è avviato nel 2019 (ordine accettato dal venditore) con versamento di un acconto al fornitore almeno in misura pari al 20% del costo di acquisizione.

Si ricorda il momento nel quale l'investimento si considera realizzato, aspetto necessario per verificare se l'investimento risulti essere agevolato:

Beni mobili	Consegna o spedizione
Appalto	Ultimazione prestazione
Beni acquisiti in <i>leasing</i>	Data consegna all'utilizzatore

Rispetto alle precedenti edizioni del superammortamento, tuttavia, le norme in esame introducono un tetto agli investimenti in beni strumentali nuovi agevolabili: mentre in passato non erano previste limitazioni, nel senso che ogni investimento provvisto delle caratteristiche risultava agevolabile, dal 1° aprile 2019 la maggiorazione del costo non si applica infatti sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro.

Tale tetto non si riferisce al singolo investimento, ma al totale degli investimenti realizzati nell'anno.

NESSUN INTERVENTO SUL IPER AMMORTAMENTO

Nessun intervento è stato invece realizzato con riferimento all'iper ammortamento, che già era stato prorogato al 2019 a opera della scorsa Legge di Bilancio (investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019 ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro il 31 dicembre 2019 si sia provveduto a emettere ordine di acquisto e che questo risulti accettato dal venditore con pagamento di un acconto nella misura minima del 20% del costo di acquisto).

Si tratta di investimenti con un elevato grado tecnologico e digitale, interconnessi al sistema produttivo aziendale (cosiddetti beni di "industria 4.0").

Si ricorda che per tali investimenti è previsto un *bonus* decrescente all'aumentare dell'investimento complessivo; il vantaggio è pari al 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, decrescente fino ad azzerarsi quando l'investimento supera i 20 milioni di euro.

7- DECRETO CRESCITA: LA NUOVA “MINI IRES”

L'articolo 2, D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (c.d. Decreto crescita) modifica la disciplina della “mini Ires” introdotta dalla scorsa Legge di Bilancio con effetto dal periodo d'imposta 2019; la nuova previsione rende (in parte) più agevole il calcolo dell'agevolazione, svincolando il beneficio dalla necessità di effettuare investimenti in beni strumentali o tramite incremento della forza lavoro.

LA MINI IRES

L'agevolazione sulla tassazione del reddito d'impresa prevede una progressiva riduzione dell'IRES per i soggetti passivi d'imposta individuati dall'articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi - Tuir, D.P.R. 917/1986 (quindi, le società di capitali ma anche gli enti non commerciali); il vantaggio viene calcolato solo con riferimento agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili.

L'agevolazione opera nei limiti dell'incremento di patrimonio netto registrato al termine dell'esercizio di riferimento, rispetto al patrimonio netto esistente al termine dell'esercizio precedente a quello di avvio dell'incentivo (quindi, nella maggior parte dei casi, tale parametro di confronto sarà il 31 dicembre 2018).

In altre parole si devono verificare simultaneamente 2 presupposti:

- nel periodo d'imposta deve essere stato accantonato un utile a riserva;
- inoltre deve esservi stato un incremento del patrimonio netto rispetto al 31 dicembre 2018.

Quindi, ad esempio, se l'utile accantonato a riserva fosse 100 e l'incremento del patrimonio netto fosse 80 (ad esempio perché i soci hanno deliberato la distribuzione di riserve), il vantaggio andrebbe calcolato su 80.

L'eventuale eccedenza di utili rispetto al limite di patrimonio netto può divenire potenzialmente agevolabile negli esercizi successivi se e nella misura in cui si registrerà un sufficiente incremento di patrimonio netto.

Per ciascun periodo d'imposta, la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili, che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato, è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell'esercizio successivo; questo consente di salvaguardare l'agevolazione, riportandola al futuro, quando il reddito imponibile dell'anno fosse inferiore a quello potenzialmente agevolabile (ad esempio, per il fatto che possano essere state utilizzate in compensazione perdite fiscali pregresse).

Il vantaggio si ottiene applicando al reddito dichiarato corrispondente all'utile accantonato (come in precedenza individuato), un'aliquota inferiore rispetto all'ordinaria aliquota Ires (attualmente pari al 24%). Tale riduzione di aliquota di prelievo aumenta progressivamente nei prossimi anni, per andare a regime nel 2023.

Anno	Riduzione aliquota	Aliquota applicabile al reddito agevolato
2019	1,5%	22,5%
2020	2,5%	21,5%
2021	3%	21%
2022	3,5%	20,5%
dal 2023	4%	20%

È inoltre previsto che la presente agevolazione si applichi anche a:

- società che aderiscono al consolidato fiscale;

- Srl che abbiano optato per la trasparenza fiscale (il vantaggio sarà beneficiato da ciascun socio in proporzione alla propria quota di partecipazione nella società);
- imprenditori individuali in contabilità ordinaria;
- società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria.

Per le regole attuative del presente istituto dovrà essere emanato un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; detto decreto è emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in commento.

8- DECRETO CRESCITA: INVERSIONE DI ROTTA SUI CANONI NON PERCEPITI

L'articolo 3-*quinquies* del D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (c.d. Decreto crescita) interviene sulla tassazione dei redditi fondiari stabilendo delle importanti novità che di seguito si riportano partendo, tuttavia, dalla normativa ante modifiche.

NORMATIVA ANTE MODIFICHE

Secondo le previsioni del Testo unico sui redditi, e più precisamente all'articolo 26, i redditi fondiari vengono imputati al possessore indipendentemente dalla loro percezione.

Ne deriva, quindi, che il canone di locazione risulta imponibile a prescindere dalla relativa percezione con la conseguenza che, se anche il conduttore non avesse corrisposto il dovuto, le relative imposte dovute dal proprietario dovranno essere pagate all'Erario.

La norma, decisamente ingiusta, è stata parzialmente mitigata, nel caso di immobili locati a uso abitativo, per i quali, in mancanza di riscossione dei canoni, è prevista la non tassazione ma solo dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.

Anche in questo caso la conseguenza è la necessità di indicare in dichiarazione i canoni non incassati se la conclusione del procedimento non fosse avvenuta prima del termine di presentazione della dichiarazione (e ancor prima del versamento delle imposte).

Avvenuta la convalida di sfratto, sempre secondo l'articolo 26, Tuir, al contribuente è riconosciuto un credito d'imposta pari all'importo delle imposte versate sulle locazioni, ancorché non percepite.

Nel caso in cui la locazione avesse riguardato immobili ad uso non abitativo il canone, pur in mancanza di percezione, sarebbe stato tassato e fino alla risoluzione del contratto senza possibilità di recupero delle imposte (circolare n. 11/E/2014, paragrafo 1.3).

MODIFICHE DEL DECRETO CRESCITA

Il Legislatore, con la richiamata previsione contenuta nel decreto crescita convertito in legge, interviene sulla normativa modificando il contenuto dell'articolo 26, Tuir, per i contratti di locazione di immobili a uso abitativo **stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020**, introducendo la possibilità di fruire della detassazione dei canoni non percepiti senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida dello sfratto. A tal fine, è necessario comunque provare la mancata percezione dei canoni a mezzo di intimazione di sfratto o ingiunzione di pagamento.

Per i contratti stipulati anteriormente al 1° gennaio 2020 si conferma, invece, l'applicazione della precedente disciplina che prevede il riconoscimento di un credito di imposta pari alle imposte versate sui canoni non percepiti nel momento in cui si realizza la convalida di sfratto del conduttore moroso.

9- DECRETO CRESCITA: SEMPLIFICATA LA PROCEDURA DI CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI

L'articolo 4-*bis* e i successivi articoli 4-*ter*, 4-*quater* e 4-*quinqües* del D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) così come convertito a opera della L. 58/2019, hanno introdotto notevoli novità in tema dichiarativo.

ARTICOLO 4-BIS, COMMA 1 – RICHIESTA DOCUMENTAZIONE

Procedendo con ordine e con riferimento all'articolo 4-*bis*, comma 1, del Decreto Crescita si introduce nell'articolo 36-*ter*, D.P.R. 600/1973 il comma, 3-*bis*, con il quale si prevede che in sede di controlli formali delle dichiarazioni non si potrà più dar seguito alla richiesta di documenti relativi a informazioni già disponibili nell'Anagrafe tributaria o di dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi, salvo che non abbiano a oggetto la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti nella stessa anagrafe ovvero elementi di informazione in possesso dell'Amministrazione finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal contribuente.

Si tratta di una inversione di tendenza tenuto conto che a oggi era uso degli uffici chiedere al contribuente l'esibizione di documentazione e atti già in possesso dell'Amministrazione finanziaria.

Viene meno la possibilità dell'A.F. di richiedere al contribuente documenti in suo possesso.

ARTICOLO 4-BIS, COMMA 2 – SCADENZA INVIO MODELLI DICHIARATIVI

Contemporaneamente il medesimo comma 4-*bis*, comma 2, interviene anche sul termine di presentazione del modello dichiarativo la cui originaria scadenza di trasmissione, fatta eccezione per apposita deroga al 31 ottobre, valevole per il periodo di imposta 2016 e 2017, era il 30 settembre di ogni anno.

Per effetto delle modifiche qui in commento il nuovo termine da farsi valere dal periodo di imposta 2018 è il 30 novembre. Lo slittamento varrà per le dichiarazioni dei redditi Irpef, Ires e Irap.

ARTICOLO 4 TER – IMPEGNO ALLA TRASMISSIONE

L'articolo 4-*ter* del Decreto Crescita, come convertito dalla L. 58/2019, prevede poi la facoltà per il contribuente/sostituto di imposta di conferire all'intermediario, diversamente da quanto accade ora, un incarico alla predisposizione di più dichiarazioni e comunicazioni a fronte del rilascio di un unico impegno a trasmettere telematicamente i citati modelli.

Tale impegno è conferito per la durata indicata nell'impegno stesso o nel mandato professionale e comunque fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salvo revoca espressa da parte del contribuente o del sostituto d'imposta.

ARTICOLO 4-QUATER – MODELLI DI VERSAMENTO

L'articolo 4-*quater*, commi 1 e 2, interviene in merito alle metodologie di versamento di alcune tasse.

In particolare viene esteso, a decorrere dal sesto mese successivo all'entrata in vigore della legge e comunque non prima del 1° gennaio 2020, l'utilizzo del modello F24 anche per il versamento delle:

- tasse sulle concessioni governative;
- tasse scolastiche.

Il comma 3 del medesimo articolo prevede la sostituzione del bollettino postale con il modello F24 per alcuni enti pubblici, in riferimento all'Irap e all'addizionale regionale all'Irpef.

Infine il comma 4 dell'articolo 4-*quater* prevede il versamento cumulativo dell'addizionale comunale Irpef da parte dei sostituti d'imposta per tutti i Comuni di riferimento, ai fini applicativi occorrerà attendere il decreto attuativo da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

ARTICOLO 4-QUINQUIES – MODELLI ISA

L'articolo 4-*quinqües* del convertito decreto crescita, infine, introducendo il comma 4-*bis* nell'articolo 9-*bis* del D.L. 50/2017, prevede che i contribuenti non devono dichiarare nei nuovi modelli Isa dati già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione delle imposte sui redditi, fermo restando che il calcolo degli indici di affidabilità viene effettuato sulla base delle variabili contenute nelle Note tecniche e metodologiche approvate con D.M..

10- DECRETO CRESCITA: DISCIPLINATO PER LEGGE IL COSIDDETTO “RAVVEDIMENTO PARZIALE

Con l'articolo 4-*decies*, D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (c.d. Decreto crescita) il Legislatore introduce norme di interpretazione autentica in materia di ravvedimento parziale.

In particolare, con la modifica in commento, viene esteso l'ambito operativo della disciplina del ravvedimento operoso contenuta nell'articolo 13, D.Lgs. 472/1997, recependo in una norma primaria alcuni orientamenti già espressi dalla prassi amministrativa in materia di versamento frazionato dell'imposta o versamento “tardivo” dell'imposta frazionata (c.d. ravvedimento parziale).

A tal fine viene introdotto nel D.Lgs. 472/1997 un nuovo articolo 13-*bis* che prevede quanto segue.

Il primo periodo del comma 1 del nuovo articolo reca una norma interpretativa, con efficacia dunque retroattiva, ai sensi della quale l'istituto del ravvedimento operoso si applica anche nei casi di versamento frazionato delle imposte dovute, purché il versamento della parte dell'imposta e delle sanzioni e interessi sia effettuato nei termini di legge per avvalersi del ravvedimento (indicati all'articolo 13, comma 1 del richiamato D.Lgs. 472/1997).

Il secondo periodo del comma 1 del nuovo articolo 13-*bis* prevede che, ove l'imposta dovuta sia versata in ritardo, e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento e gli interessi sono dovuti per l'intero periodo di ritardo; la riduzione in caso di ravvedimento è riferita al momento di perfezionamento dello stesso.

Il terzo periodo prevede che, nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito:

- ravvedere autonomamente i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al precedente periodo;
- ravvedere il versamento complessivo, applicando alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.

Infine, il comma 2 del nuovo articolo 13-*bis* prevede che le disposizioni del presente articolo si applicano **ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate**.

11- DECRETO CRESCITA: LE NOVITÀ SUL SISMA BONUS E SULLA DETRAZIONE IRPEF/IRES PER INTERVENTI ENERGETICI E ANTISISMICI

Gli articoli 8 e 10, D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (c.d. Decreto Crescita) introducono novità per gli interventi antisismici ed energetici.

L'articolo 8 estende la detrazione per l'acquirente delle unità immobiliari oggetto di precedente demolizione e ricostruzione da parte dell'impresa di costruzione o di ristrutturazione anche alle unità immobiliari ricomprese nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3 (oltre a quelle classificate a rischio sismico 1). L'articolo 10 introduce la possibilità, per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico effettuati su singole unità immobiliari, di ricevere in luogo dell'utilizzo della detrazione Irpef/Ires, un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante.

L'ARTICOLO 8: L'ACQUISTO DI UNITÀ IMMOBILIARI OGGETTO DI INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO ANTISISMICO

L'articolo 16, comma 1-*septies*, D.L. 63/2013 stabilisce che se gli interventi per la riduzione del rischio sismico sono effettuati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, nei Comuni che si trovano in zone classificate a rischio sismico 1, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, chi compra l'unità immobiliare nell'edificio ricostruito può usufruire di una detrazione pari rispettivamente al 75% o all'85% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare, come riportato nell'atto pubblico di compravendita, entro un ammontare massimo di 96.000 euro.

La ricostruzione dell'edificio può determinare anche un aumento volumetrico rispetto al preesistente, sempre che le norme urbanistiche in vigore permettano tale variazione. Gli interventi devono essere eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, che deve avvenire entro il 31 dicembre 2021 (salvo proroghe).

L'articolo 8, D.L. 34/2019 estende le detrazioni normate dall'articolo 16, comma 1-*septies*, D.L. 63/2013 anche agli immobili situati nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3. Non vi sono limitazioni soggettive per i beneficiari della detrazione, che va fruita in 5 rate annuali di pari importo entro la soglia di spesa di 96.000 euro (il prezzo eccedente tale soglia non fruisce di alcun beneficio fiscale ai sensi del Sisma *bonus*).

La detrazione spetta all'acquirente di una abitazione o di un edificio produttivo nelle seguenti misure:

- 75% del prezzo di acquisto nel caso in cui l'intervento effettuato dall'impresa di costruzione/ristrutturazione abbia comportato il passaggio a una classe di rischio inferiore;

- 85% del prezzo di acquisto nel caso in cui l'intervento effettuato dall'impresa di costruzione/ristrutturazione abbia comportato il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Le zone classificate a rischio sismico 1, 2 o 3 sono quelle individuate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519/2006. La mappa della classificazione sismica dei Comuni italiani è disponibile al *link*

<http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-sismico/attivita/classificazione-sismica>.

L'ARTICOLO 10: IL CONTRIBUTO SOSTITUTIVO DELLA DETRAZIONE IRPEF/IRES PER INTERVENTI ENERGETICI E ANTISISMICI

L'articolo 10, comma 1, D.L. 34/2019 inserisce all'articolo 14, D.L. 63/2013 il nuovo comma 3.1 che dispone la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per interventi di efficienza energetica di ricevere un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento in sostituzione della fruizione della detrazione Irpef/Ires sulle spese sostenute. Il soggetto avente diritto alla detrazione fiscale può, pertanto, optare per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto: al fornitore tale importo sarà rimborsato sotto forma di credito di imposta da utilizzare in compensazione in 5 rate annuali di pari importo senza l'applicazione di alcun limite di compensabilità. Il fornitore avrà a sua volta facoltà di cedere il credito di imposta ai propri fornitori di beni e servizi (è in ogni caso esclusa la possibilità di cessione del credito ad istituti di credito e ad intermediari finanziari).

L'articolo 10, comma 2, D.L. 34/2019 inserisce all'articolo 14, D.L. 63/2013 il nuovo comma 1-*octies* che dispone la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per interventi di adozione di misure antisismiche di ricevere un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento in sostituzione della fruizione della detrazione Irpef/Ires sulle spese sostenute. Il soggetto avente diritto alla detrazione fiscale può optare per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto: al fornitore tale importo sarà rimborsato sotto forma di credito di imposta da utilizzare in compensazione in 5 rate annuali di pari importo senza l'applicazione di alcun limite di compensabilità. Il fornitore avrà a sua volta facoltà di cedere il credito di imposta ai propri fornitori di beni e servizi (è in ogni caso esclusa la possibilità di cessione del credito ad istituti di credito e ad intermediari finanziari).

L'articolo 10, comma 3-*ter*, D.L. 34/2019 introduce la facoltà per i beneficiari della detrazione per gli interventi di realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici (ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera h), D.P.R. 917/1986) di cedere il proprio credito ai fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione dei predetti interventi. Le opere devono conseguire risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia, anche in assenza di opere edilizie. I fornitori esecutori delle opere possono a loro volta cedere il credito a propri fornitori (è in ogni caso esclusa la possibilità di cessione del credito ad istituti di credito e ad intermediari finanziari).

Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate definirà a breve le modalità attuative delle disposizioni di cui all’articolo 10, comprese quelle relative all’esercizio dell’opzione da effettuarsi di intesa con il fornitore.

In sintesi, la novità principale introdotta dall’articolo 10, D.L. 34/2019 riguarda la possibilità di “recuperare” la detrazioni Irpef/Ires per gli interventi energetici e la detrazione Irpef/Ires per gli interventi di adozione di misure antisismiche **in accordo con i fornitori** esecutori delle opere, in un periodo di tempo di 5 anni, optando per lo sconto sul corrispettivo dovuto alla impresa esecutrice che potrà essere recuperato dal fornitore stesso mediante utilizzo in compensazione orizzontale nel modello F24 dell’importo scontato sotto forma di credito di imposta in 5 rate di pari importo.

12- DECRETO CRESCITA: SEMPLIFICAZIONI IN TEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA E ADEMPIMENTI IVA TELEMATICI

FATTURAZIONE ELETTRONICA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Con l'articolo 12 del D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (c.d. Decreto crescita) il Legislatore intende estendere l'obbligo di fatturazione in modalità elettronica anche ai rapporti commerciali tra operatori italiani e sammarinesi, come già avviene dal 1° gennaio 2019 in Italia, per tutte le operazioni poste in essere tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano. L'attuale disciplina dell'imposta sul valore aggiunto nei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino è rinvenibile nel D.M. datato 24 dicembre 1993 che prevede, agli articoli 1 e 8, che gli operatori economici italiani e sammarinesi che cedono beni a operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nell'altro territorio sono tenuti a emettere fattura in quadruplica esemplare. L'articolo in esame prevede che le modalità per l'introduzione del richiamato obbligo siano demandate a un decreto del Mef in base ad accordi con la Repubblica di San Marino, secondo quanto previsto dall'articolo 71, D.P.R. 633/1972, in materia di operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino. La norma fa comunque salvi gli esoneri dall'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica previsti da specifiche disposizioni di legge.

L'ultimo periodo della norma stabilisce che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate siano emanate le regole tecniche necessarie per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo in esame.

ALLUNGATI I TERMINI PER L'EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

Con l'articolo 12-ter del D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (c.d. Decreto crescita) il Legislatore interviene nel comma 4 dell'articolo 21 del D.P.R. 633/1972 al fine di prevedere quale scadenza ultima per emettere la fattura elettronica senza incorrere in sanzioni un termine di 12 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione (consegna o spedizione per le cessioni di beni o pagamento per le prestazioni di servizi). Viene così incrementato di soli due giorni il precedente termine di 10 giorni introdotto dal D.L. 119/2018 con effetto dal 19 dicembre 2018.

Si tenga, infine, presente che il termine previsto dall'articolo 21 comma 4 del decreto Iva risulta applicabile già dal 1° luglio 2019 per i contribuenti che liquidano trimestralmente l'imposta e solo dal prossimo 1° ottobre 2019 per quanti procedono alla liquidazione mensile. Ciò in quanto fino alle predette date (e cioè fino al 30 giugno per i trimestrali e fino al 30 settembre per i mensili) hanno trovato applicazione le disposizioni transitorie che hanno permesso ai trimestrali, e permetteranno ai mensili, di emettere senza applicazione di sanzioni il documento elettronico entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica riferita alla data di effettuazione dell'operazione.

COMUNICAZIONE DATI LIQUIDAZIONI PERIODICHE (LIPE)

Con l'articolo 12-*quater* del D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (c.d. Decreto crescita) il Legislatore ha modificato il comma 1 dell'articolo 21-*bis* del D.L. 78/2010, disposizione che ha introdotto il nuovo adempimento della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche ai fini Iva (la cosiddetta LIPE). La novità consiste nella possibilità di non presentare la LIPE relativa al quarto trimestre laddove la dichiarazione Iva annuale contenente i medesimi dati sia trasmessa entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. In pratica, la LIPE relative al IV trimestre 2019 potrà non essere presentata laddove si proceda alla trasmissione della dichiarazione annuale IVA2020, relativa al periodo d'imposta 2019, entro la data del 28 febbraio 2020 (in luogo dell'ordinario termine di presentazione fissato al 30 aprile 2020).

PIÙ TEMPO PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

Con il comma 1 dell'articolo 12-*quinquies* del D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (c.d. Decreto crescita) vengono apportate modifiche all'articolo 2 del D.Lgs. 127/2015 in tema di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. In particolare viene sostituito il comma 6-*ter* (la precedente versione di tale comma prevedeva l'emanazione di un D.M. che per le operazioni effettuate in determinate zone con scarsa o assente connettività *internet* permettesse di continuare a fare ricorso a scontrini e ricevute fiscali) ora prevede quanto segue:

- i dati relativi ai corrispettivi giornalieri sono trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione (determinata secondo le regole generali previste dall'articolo 6 del decreto Iva);
- restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, D.P.R. 100/1998;
- nei primi 6 mesi di vigenza dell'obbligo, e quindi per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2019 per coloro che hanno conseguito nel 2018 un volume di affari superiore a 400.000 euro e per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2020 per tutti gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 (sono quelle dettate dall'articolo 6, comma 3 e articolo 12, comma 2, D.Lgs. 471/1997 per le violazioni in tema di scontrino e ricevuta fiscale) non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.

REGISTRI CONTABILI: OBBLIGO DI STAMPA SOLO IN CASO DI RICHIESTA

Con l'articolo 12-*octies* del D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (c.d. Decreto crescita) il Legislatore prevede che sia esteso anche a **tutti i registri contabili** aggiornati con sistemi elettronici, in qualsiasi supporto, **l'obbligo di stampa cartacea soltanto all'atto del controllo e su richiesta dell'organo procedente**, attualmente previsto per i soli registri Iva. La norma in vigore, il comma 4-*quater* dell'articolo 7 del D.L. 357/1994, stabilisce infatti che la tenuta dei registri delle fatture con sistemi elettronici sia in ogni caso considerata regolare - in difetto di trascrizione su supporti cartacei - nei termini di legge se in sede di

accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi precedenti e in loro presenza.

IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SU FE

Con l'articolo 12-*novies* del D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (c.d. Decreto crescita) il Legislatore ha previsto che l'Agenzia delle entrate possa, già in fase di ricezione delle fatture elettroniche, verificare con procedure automatizzate la corretta annotazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo, avendo riguardo alla natura e all'importo delle operazioni indicate nelle fatture stesse. In particolare, il comma 1, primo periodo, prevede che l'Agenzia delle entrate, ove rilevi che sulle fatture elettroniche non sia stata apposta la specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo, possa integrare le fatture stesse con procedure automatizzate, già in fase di ricezione sul Sistema di interscambio. L'Agenzia delle entrate include nel calcolo dell'imposta dovuta, da rendere noto a ciascun soggetto passivo Iva ai sensi del D.M. 16 giugno 2014, sia l'imposta dovuta in base a quanto correttamente dichiarato nella fattura, sia il maggior tributo calcolato sulle fatture nelle quali non è stato correttamente indicato l'assolvimento dell'imposta. Il secondo periodo stabilisce che nei casi residuali in cui non sia possibile effettuare tale verifica con procedure automatizzate, restano comunque applicabili le ordinarie procedure di regolarizzazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo e di recupero del tributo, ai sensi del D.P.R. 642/1972 (Testo Unico sull'imposta di bollo).

Il terzo periodo stabilisce che in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta resa nota dall'Agenzia delle entrate, si applica la sanzione del 30% del dovuto, generalmente irrogata in caso di mancato o parziale versamento dei tributi alle relative scadenze. L'integrazione automatica della fattura con procedure automatizzate da parte dell'Agenzia, ferma restando l'applicazione della citata sanzione, si applica alle fatture inviate dal 1° gennaio 2020 attraverso il Sistema di interscambio. Con decreto del Mef sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo, ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata nonché l'irrogazione delle sanzioni di cui al terzo periodo.

13- DECRETO CRESCITA: LA RIAPERTURA DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Gli articoli 15, 16-bis, e 16-quinquies, D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (c.d. Decreto Crescita) riaprono i termini per fruire degli istituti agevolativi relativi a:

- rottamazione dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017;
- saldo e stralcio dei debiti fiscali e contributivi delle persone fisiche in difficoltà economica affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017;
- definizione agevolata delle entrate non riscosse da parte delle regioni e degli enti locali relative a provvedimenti notificati tra il 2000 e il 2017;
- definizione agevolata dei carichi contributivi delle casse professionali e gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

Sono già stati pubblicati sul sito dell'Agenzia delle entrate-Riscossione i moduli utili per accedere alle definizioni di cui alle lettere a) e b).

L'ARTICOLO 16-BIS: LA RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA ROTTAMAZIONE E PER IL SALDO E STRALCIO



L'articolo 3, D.L. 119/2018 prevedeva la possibilità di presentare un'istanza all'agente della riscossione entro il 30 aprile 2019 per definire in via agevolata i carichi affidati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017. Il debitore poteva effettuare il pagamento di quanto dovuto (abbattendo le sanzioni, gli interessi di mora e le somme aggiuntive) al più in 5 anni e con il versamento della prima rata venivano estinte le procedure esecutive già avviate.

L'articolo 16-bis, comma 1, D.L. 34/2019 riapre i termini per accedere alla definizione agevolata mediante la presentazione di apposita istanza entro il 31 luglio 2019, utilizzando il modello DA-2018-R disponibile al link https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/gruppo/ITA_DA-2018-R.pdf.

Nel *box* seguente sono evidenziate le novità della riapertura dei termini della rottamazione delle cartelle:

Modalità di pagamento delle somme dovute	Versamento delle somme dovute va effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2019 ovvero in un massimo di 17 rate consecutive aventi scadenza la prima il 30 novembre 2019 e le restanti 16 alle scadenze del 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno dal 2020 al 2023
Comunicazione degli importi dovuti	L'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata sarà comunicato (a seguito della presentazione dell'istanza) dall'agente della riscossione entro il 31 ottobre 2019
Debiti relativi a carichi per i quali non è stato effettuato l'integrale pagamento entro il 7 dicembre	Tali debiti possono essere definiti in unica soluzione entro il 30 novembre 2019 ovvero nel numero massimo di 9 rate consecutive aventi scadenza la prima il 30 novembre 2019 e le restanti 8 alle scadenze del 28 febbraio, 31



L'articolo 1, comma 184-199, L. 144/2018 ha consentito di definire in forma ridotta con una percentuale che varia dal 16% al 35% dell'importo dovuto i debiti fiscali e contributivi delle persone fisiche che versavano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica (comprovata da Isee o derivante da una procedura di liquidazione dei beni per sovraindebitamento) affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni. Il termine per l'accesso al "saldo e stralcio" è scaduto il 30 aprile 2019.

L'articolo 16-bis, comma 2, D.L. 34/2019 riapre i termini per accedere al saldo e stralcio dei debiti delle persone fisiche in difficoltà economica mediante la presentazione di apposita istanza entro il 31 luglio 2019, utilizzando il modello SA-ST-R disponibile al [link](#)

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/gruppo/ITA_MODELLO-SA-ST-R.pdf.

Versano in una grave e comprovata difficoltà economica le persone fisiche con Isee del nucleo familiare non superiore a 20.000 euro: tali persone fisiche possono definire le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi in misura pari:

- al 16% qualora l'Isee del nucleo familiare non superi 8.500 euro;
- al 20% qualora l'Isee del nucleo familiare sia compreso tra 8.500 e 12.500 euro;
- al 35% qualora l'Isee del nucleo familiare sia compreso tra 12.500 e 20.000 euro.

Indipendentemente dal valore Isee, versano in una situazione di grave e comprovata situazione di difficoltà economica le persone fisiche per cui è stata aperta, alla data di presentazione dell'istanza con cui si richiede l'accesso al saldo e stralcio, una procedura di liquidazione dei beni per sovraindebitamento. Tali soggetti possono estinguere i propri debiti versando le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi in misura pari al 10%.

Non possono essere oggetto del saldo e stralcio i carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie della UE ovvero dazi doganali, Iva sulle importazioni, etc..

L'ARTICOLO 15: L'ESTENSIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TERRITORIALI



L'articolo 6-ter, D.L. 193/2016 e successivamente il D.L. 148/2017 hanno concesso agli enti territoriali di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate e ha demandato ai medesimi enti la relativa disciplina. Con riferimento alla definizione agevolata del D.L. 119/2018, il Governo ha chiarito rispondendo all'interrogazione n. 5-01133 che riguarda i carichi affidati fino al 31 dicembre 2017 relativamente ai tributi locali solo nel caso in cui l'ente territoriale abbia affidato l'attività di riscossione agli agenti della riscossione.

L'articolo 15, D.L. 34/2019 estende l'ambito operativo della definizione agevolata alle entrate delle regioni e degli enti territoriali, permettendo a detti enti di avvalersene non più solo nel caso di affidamento dell'attività di riscossione agli agenti della riscossione, ma anche di poterla deliberare per i provvedimenti notificati con ingiunzione fiscale fino al 31 dicembre 2017, affidati ai concessionari privati o gestiti direttamente.

Requisito oggettivo è che le entrate non riscosse che siano state oggetto di provvedimenti di ingiunzione fiscale derivino da atti notificati nel periodo compreso tra il 2000 e il 2017 dall'ente territoriale ovvero da un

concessionario incaricato della riscossione. L'eventuale definizione agevolata consiste nell'esclusione delle sanzioni relative alle entrate territoriali e deve essere disposta entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 34/2019: gli enti impositori sono tenuti a dare notizia dell'avvenuta adozione dell'atto con cui si dispone la definizione agevolata nei rispettivi siti internet istituzionali, entro i 30 giorni successivi.

Il provvedimento con cui è disposta la definizione agevolata da parte dell'ente territoriale contemplerà:

- a) il numero di rate e la relativa scadenza di pagamento dell'importo rottamato;
- b) le modalità e il termine attraverso i quali il debitore può avanzare l'istanza di avvalersi della definizione agevolata;
- c) la dichiarazione con cui il debitore assume impegno a rinunciare ai giudizi in essere;
- d) il termine entro cui l'ente impositore o il concessionario della riscossione sono tenuti a fornire riscontro all'istanza del debitore, comunicando a quest'ultimo l'ammontare complessivo delle entrate non riscosse al netto dei benefici della definizione agevolata e l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

In presenza del mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute la definizione agevolata non produrrà effetti e riprenderanno a decorrere gli ordinari termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza.

L'ARTICOLO 16-*QUINQUIES*: LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI CONTRIBUTIVI DELLE CASSE E GESTIONI PREVIDENZIALI



L'articolo 1, comma 185, L. 144/2018 ha disciplinato la definizione agevolata dei carichi derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'Inps. Potevano essere estinti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 in presenza di una grave e comprovata situazione di difficoltà economica. Versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica i contribuenti che si trovano in una delle condizioni già evidenziate nel paragrafo di commento all'articolo 16-*bis*, D.L. 34/2019

L'articolo 16-*quinquies*, comma 1, D.L. 34/2019 introduce un nuovo comma 185-*bis*, L. 144/2018 condizionando l'applicazione della definizione agevolata ai carichi contributivi omessi a una preventiva delibera delle casse previdenziali, soggetta ad approvazione ministeriale, da pubblicare sui siti internet istituzionali entro il 16 settembre 2019.

Tale delibera sarà comunicata dalla cassa previdenziale all'agente della riscossione sempre entro il 16 settembre 2019. Viene modificato di conseguenza anche il comma 192, L. 144/2018 introducendo l'obbligo di comunicazione al debitore che ha presentato istanza di definizione agevolata della presenza di delibera favorevole della cassa previdenziale.

14- DECRETO CRESCITA: LE NOVITA' DELLA "SABATINI" E IL NUOVO CONTRIBUTO PER LA CAPITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE SOCIETARIE

L'articolo 20, D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (c.d. Decreto Crescita) ha potenziato l'agevolazione denominata Sabatini istituita dal D.L. 69/2013: trattasi della misura messa a disposizione dal Mise con l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo nazionale.

La fase di erogazione del contributo in conto impianti ha ottenuto migliorie per tutte le istanze che richiedono un finanziamento agevolato di importo inferiore a 100.000 euro: in precedenza era obbligatorio richiedere quote di erogazione annuali del contributo, mentre da oggi l'erogazione avverrà in unica soluzione, permettendo di ridurre il carico di lavoro amministrativo per le pmi e di fruire dell'erogazione sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell'investimento. Per le istanze di finanziamento agevolato di importo superiore a 100.000 euro restano in vigore le modalità già disciplinate dalla circolare n. 14036/2017.

È stato, inoltre, innalzato da 2 milioni a 4 milioni di euro l'importo dei finanziamenti complessivi concedibili a ciascuna pmi (l'importo minimo dell'investimento in beni strumentali nuovi agevolabile non può essere inferiore a 20.000 euro).

La guida alla compilazione della domanda di agevolazione aggiornata al 6 giugno 2019 ("Nuova Sabatini - v.4") è disponibile al [link](#)

https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Guida_compilazione-domanda-di-agevolazione-giu19.pdf. Il contributo in conto impianti concedibile sarà pari all'ammontare complessivo degli interessi calcolati in via convenzionale al 2,75% annuo (ovvero al 3,575% annuo per gli investimenti "Industria 4.0"). Il [link](#) per effettuare l'accesso alla piattaforma è <https://benistrumentali.dgiai.gov.it/Imprese>.

L'invio della domanda compilata deve avvenire esclusivamente via pec indirizzandola alle banche/intermediari finanziari aderenti alle convenzioni con i quali l'impresa successivamente prenderà contatto per definire le modalità del finanziamento. Tra i soggetti abilitati a rilasciare i finanziamenti agevolati sono da oggi inseriti anche gli altri intermediari finanziari iscritti al relativo albo di cui all'articolo 106, D.Lgs. 385/1993, che statutariamente operano nei confronti delle pmi.

L'articolo 21, D.L. 34/2019 ha esteso la disciplina agevolativa alle micro, piccole e medie imprese costituite in forma societaria impegnate in processi di capitalizzazione, che intendano realizzare un programma di investimento: ci deve essere un impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale da versare in più quote in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del finanziamento. Per tali interventi sarà riconosciuto un contributo statale maggiorato rispetto a quello previsto per la Sabatini (al 5% per le micro e le piccole imprese e al 3,575% per le medie imprese).

Sarà emanato a breve un decreto regolamentare del Ministero dello sviluppo economico che definirà i requisiti e le condizioni di accesso al contributo statale, le caratteristiche del programma di investimento, le

modalità e i termini per l'esecuzione del piano di capitalizzazione dell'impresa beneficiaria nonché le cause e le modalità di revoca del contributo nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti.

15- DECRETO CRESCITA: NOVITÀ TRIBUTI LOCALI

Il decreto interviene su diverse disposizioni relative alle due imposte comunali principali, l'imposta municipale unica (Imu) e la tassa sui servizi indivisibili (Tasi); di seguito si evidenziano i principali interventi.

DICHIARAZIONE IMU/TASI – TERMINE

L'articolo 3-ter, D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (c.d. Decreto Crescita) sposta il termine di presentazione della dichiarazione Imu (valida anche ai fini Tasi, come chiarito dalla circolare n. 2/DF/2015; per comunicare variazioni relative alla sola imposta dei servizi, occorrerà segnalare tale aspetto nel campo "annotazioni"); il termine, precedentemente fissato al 30 giugno dell'anno successivo quello in cui è intervenuta la modifica oggetto di comunicazione, ora viene **posticipato al 31 dicembre**.

Si deve comunque ricordare che le ipotesi in cui la dichiarazione deve essere presentata sono tutto sommato non frequentissime; in particolare, vi è esonero dall'obbligo dichiarativo nel caso in cui il contribuente compravenda l'immobile (in quanto tale informazione viene acquisita dal Comune tramite la comunicazione che il notaio presenta in relazione alla voltura dell'immobile).

Va comunque ricordato che la dichiarazione Imu va presentata quando si verifica una delle seguenti situazioni:

- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- fabbricati di interesse storico o artistico;
- fabbricati per i quali il Comune ha (eventualmente) deliberato una riduzione dell'aliquota (immobili dei soggetti Ires e immobili locati o affittati);
- fabbricati merce invenduti;
- terreni agricoli o edificabili in relazione ai quali Coltivatori Diretti e Imprenditori Agricoli Professionali beneficiano delle agevolazioni stabilite dalla norma.

Vi sono poi una serie di altre situazioni, elencate dalle istruzioni alla compilazione del modello, in cui il Comune non è in possesso delle necessarie informazioni per la verifica del corretto calcolo dell'imposta; si ricordano, in particolare, il caso dei beni in *leasing*, le compravendite o modifiche di valore di un'area edificabile, l'intervenuta esenzione sui fabbricati, l'indicazione dei valori contabili dei fabbricati D, etc..

In queste situazioni occorre procedere alla presentazione del modello Imu/Tasi.

DICHIARAZIONE IMU/TASI – AGEVOLAZIONI

L'articolo 3-quater, D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (c.d. Decreto Crescita) elimina gli obblighi dichiarativi relativi al possesso dei requisiti per fruire delle agevolazioni Imu e Tasi relative alle seguenti agevolazioni:

- la riduzione al 50% della base imponibile degli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado (compreso il coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori, come previsto dalla scorsa Legge di Bilancio);

- riduzione del 25% dell'aliquota sugli immobili in locazione a canone concordato.

ESENZIONE TASI FABBRICATI INVENDUTI

L'articolo 7-bis, D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (c.d. Decreto Crescita) introduce l'esenzione dal pagamento del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) in relazione ai fabbricati invenduti delle imprese: tale esonero riguarda i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Si ricorda che attualmente i fabbricati in esame sono esenti da Imu, ma soggetti a Tasi con un'aliquota ridotta dell'1 per mille. I comuni possono azzerare o aumentare l'aliquota fino a un massimo del 2,5 per mille.

L'esenzione Tasi oggi introdotta non è però immediatamente operativa, in quanto risulterà applicabile solo a decorrere dal periodo d'imposta 2022.

AGEVOLAZIONI SOCIETÀ AGRICOLE

L'articolo 16-ter, D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (c.d. Decreto Crescita) equipara, con una norma di interpretazione autentica, quindi retroattiva, le società agricole agli imprenditori agricoli a titolo principale (IAP) e ai coltivatori diretti (CD) al fine di includerle nelle agevolazioni fiscali riconosciute a questi ultimi ai fini dell'imposta municipale propria.

Le agevolazioni previste per tali soggetti sono, nella sostanza, le seguenti 2:

- finzione di non edificabilità delle aree, secondo la quale i terreni posseduti e condotti da CD e IAP, benché qualificati come edificabili dagli strumenti urbanistici generali o attuativi approvati dal comune di ubicazione, devono considerarsi come non edificabili ai fini Imu e Tasi;
- i terreni agricoli sono esenti quando risultano posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione (per gli altri soggetti, l'esenzione si applica per i terreni agricoli ubicati nei comuni qualificati "montani").

16- DECRETO CRESCITA: NUOVI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ

L'articolo 35, D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (c.d. Decreto crescita) ha introdotto diversi obblighi di pubblicità verso altrettanti soggetti.

In primis, l'articolo citato prevede che, a partire dall'esercizio finanziario 2018, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, le associazioni, Onlus e fondazioni e le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al D.Lgs. 286/1998, pubblicino nei propri siti *internet* o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle P.A. di cui all'articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis, D.Lgs. 33/2013.

Le medesime informazioni di cui sopra devono essere fornite in nota integrativa anche dai soggetti di cui all'articolo 2195, cod. civ. (soggetti obbligati alla registrazione presso il Registro Imprese tenuto in CCIAA).

Soggetti obbligati
associazioni
associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale
associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale
Onlus e fondazioni e le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri
soggetti iscritti nel Registro Imprese presso la CCIAA

Tipologia di obbligo
Rendere note le informazioni relative a:
- sovvenzioni
- sussidi
- vantaggi
- contributi o aiuti
in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle P.A.

Pubblicità
propri siti <i>internet</i>
analoghi portali digitali

Termine

30 giugno di ogni anno

⇒ *Le piccole imprese*

I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis. cod. civ. e quelli comunque non tenuti alla redazione della Nota integrativa assolvono all'obbligo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

SANZIONI

A partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza di tali obblighi informativi comporta l'applicazione di una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'inadempimento agli obblighi di pubblicazione.

Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica **la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti**.

Le cooperative sociali devono pubblicare trimestralmente nei propri siti *internet* o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.

L'obbligo di pubblicazione non si applica ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

17- L'ACQUISTO E LA VENDITA DI AUTO AZIENDALI

La ricorrenza dell'acquisto e della rivendita delle auto aziendali determina la necessità di avere chiare le conseguenze contabili e tributarie che si vengono a creare. La normativa, infatti, propone differenti casistiche che si possono sovrapporre e solo inquadrando correttamente la tipologia di mezzo e il tipo di utilizzo si riesce a impostare la contabilità per avere a disposizione gli elementi utili per la compilazione delle dichiarazioni annuali.

L'ACQUISTO DEL VEICOLO AZIENDALE

L'acquisto di un veicolo aziendale può essere finalizzato a soddisfare differenti esigenze che, peraltro, possono determinare diverse conseguenze in merito alla detrazione dell'Iva e deduzione dei costi connessi.

In linea di principio, si potrebbero identificare le 3 seguenti situazioni:

- 1) acquisto di un autocarro;
- 2) acquisto di un veicolo aziendale;
- 3) acquisto di un veicolo da concedere in uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.

L'ipotesi più semplice è certamente la prima, stante il fatto che l'autocarro non subisce limitazioni alla detrazione dell'Iva (se l'acquisto risulta inerente con l'attività aziendale) né limitazioni alla deduzione del costo (a condizione che l'immatricolazione del veicolo sia "genuina").

In particolare, si avrà:

Diversi	a	Fornitore XY		24.400
Autocarri			20.000	
Iva su acquisti detraibile			4.400	

Il valore del bene verrà poi inserito nel libro dei cespiti ammortizzabili e assoggettato a un piano di ammortamento secondo criteri civilistici, tenendo conto che la deducibilità massima fiscale è fatta pari al 20%, con riduzione alla metà nell'anno di entrata in funzione del bene.

Ove l'acquisto abbia a oggetto un'auto aziendale, invece:

- l'Iva si rende detraibile nella sola misura del 40%;
- il costo è fiscalmente deducibile nei limiti del valore massimo riconosciuto dal fisco, pari a 18.076 euro, nella misura forfetaria del 20%.

La scrittura contabile sarebbe la seguente:

Diversi	a	Fornitore XY		24.400
Autovetture aziendali			20.000	
Iva su acquisti detraibile			1.760	
Iva su acquisti indetraibile			2.640	

Il valore dell'Iva indetraibile si cumula con il costo del veicolo, con la seguente scrittura (che potrebbe essere assorbita anche nell'articolo in partita doppia che precede):

Autovetture aziendali	a	Iva su acquisti indetraibile	2.640
-----------------------	---	------------------------------	-------

Così, si avrebbe che il valore complessivo del bene, da iscrivere nell'attivo di bilancio e sul libro dei beni ammortizzabili, risulta pari a 22.640 euro.

Ipotizzando che gli ammortamenti vengano civilisticamente stanziati secondo il medesimo criterio fiscale, al 31-12 del primo anno di entrata in funzione del bene si avrebbe:

- ammortamento annuo: $22.640 \times 25\% : 2 = 2.830$
- di cui ammortamento su valore massimo rilevante: $18.076 \times 25\% : 2 = 2.259,50$
- di cui quota di ammortamento deducibile: $2.259,50 \times 20\% = 451,90$
- di cui ammortamento non deducibile: $2.830 - 451,90 = 2.378,10$

La scrittura contabile (ove si intendesse evidenziare separatamente la quota di costo non deducibile) sarebbe la seguente

Diversi	a	F.do Amm.to Autovetture	2.830,00
Amm.to Autovetture Ded.			2.378,10
Amm.to Autovetture Non Ded.			451,90

Ove l'acquisto abbia a oggetto un'auto da concedere in uso promiscuo ad un dipendente, provvedendo all'emissione di fattura per il valore convenzionale pari alle tariffe ACI, invece:

- l'Iva si rende detraibile integralmente (solo perché si riaddebita un corrispettivo con Iva). Pertanto, ove si preferisse, invece, evidenziare un *fringe benefit* in busta paga, l'Iva tornerebbe a essere detraibile nella misura del 40%;
- il costo è fiscalmente deducibile senza limiti di valore massimo, sia pure nella misura del 70%.

La scrittura contabile sarebbe la seguente:

Diversi	a	Fornitore XY	24.400
Autovetture aziendali			20.000
Iva su acquisti detraibile			4.400

Ipotizzando che gli ammortamenti vengano civilisticamente stanziati secondo il medesimo criterio fiscale, al 31-12 del primo anno di entrata in funzione del bene si avrebbe:

- Ammortamento annuo: $22.000 \times 25\% : 2 = 2.750$
- Di cui ammortamento deducibile: $2.750 \times 70\% = 1.925$
- Di cui ammortamento non deducibile: $2.750 - 1.925 = 825$

La scrittura contabile (ove si intendesse evidenziare separatamente la quota di costo non deducibile) sarebbe la seguente

Diversi	a	F.do Amm.to Autovetture	2.750
Amm.to Autovetture Ded.			825
Amm.to Autovetture Non Ded.			1.925

LA CESSIONE DEL VEICOLO AZIENDALE

All'atto della cessione, in relazione alle tre ipotesi sopra differenziate, si possono produrre le seguenti situazioni.

Ipotizziamo che:

- il valore di cessione del bene, come da quotazione dei listini di mercato (da intendersi Iva inclusa) è pari a 12.200 euro;
- il valore residuo contabile del bene è pari a 6.000 euro (storico di 24.000 e fondo di 18.000).

Se oggetto della cessione è un autocarro non vi sono particolari problemi, in quanto l'Iva è stata integralmente detratta e il costo integralmente dedotto.

Pertanto, si avrà un imponibile di 10.000 oltre a un'Iva di 2.200.

Il valore di realizzo è 10.000, mentre il valore residuo è 6.000, quindi si evidenzierà una plusvalenza di 4.000 euro.

Contabilmente si avrà:

Diversi	a	diversi		
F.do Amm.to autocarri			18.000	
Credito v.so Cliente XY			12.200	
		Autocarri		24.000
		Plusvalenza da cessione		4.000
		Iva a debito		2.200

Se oggetto della cessione è una vettura aziendale, l'Iva grava solo sul 40% del valore e la plusvalenza dovrà essere tassata in proporzione alla percentuale di ammortamenti dedotti rispetto a quelli totali effettuati.

Per determinare l'imponibile da assoggettare a Iva si può moltiplicare il valore complessivo di cessione per il parametro 0,367647059.

Così, si otterrà un imponibile di 4.485,29 e un'Iva di 986,76; la restante parte del corrispettivo è fuori campo Iva.

In merito alla tassazione della plusvalenza, si ipotizzi che, a fronte di un totale di 18.000 di ammortamenti stanziati, siano stati dedotti solo 10.000; pertanto, la percentuale di plusvalenza da tassare è pari al 55,56 del totale.

Anche in tal caso, per comodità espositiva, ipotizziamo che il valore di costo fosse di 24.000 e il valore del fondo di 18.000

Contabilmente si avrà:

Diversi	a	diversi		
F.do Amm.to autovetture			18.000	
Credito v.so Cliente XY			12.200	
		Autovetture		24.000,00
		Plusvalenza da cessione Imp.		2.896,48
		Plusvalenza da cessione NI		2.316,76
		Iva a debito		986,76

Se oggetto della cessione è una vettura data in uso promiscuo al dipendente cui sono state addebitate fatture per l'uso privato, l'Iva è analoga a quella del caso dell'autocarro la plusvalenza dovrà essere tassata in proporzione alla percentuale di ammortamenti dedotti rispetto a quelli totali effettuati.

In merito alla tassazione della plusvalenza, si ipotizzi che, a fronte di un totale di 18.000 di ammortamenti stanziati, siano stati dedotti solo 12.600; pertanto, la percentuale di plusvalenza da tassare è pari al 70% del totale. La plusvalenza, in questo caso, è pari a 10.000 (corrispettivo) – 6.000 (valore residuo) = 4.000

Contabilmente si avrà:

Diversi	a	diversi		
F.do Amm.to autovetture			18.000	
Credito v.so Cliente XY			12.200	
		Autovetture		24.000
		Plusvalenza da cessione Imp.		2.800
		Plusvalenza da cessione NI		1.200
		Iva a debito		2.200